

CCNL
per dipendenti da agenti immobiliari
e mandatari a titolo oneroso

VERBALE DI ACCORDO del 3 maggio 2016

Modifica ed integrazione in materia di Apprendistato Professionalizzante

Il giorno 3 maggio 2016, in Roma,

presenti

Stefano Bertelli, Mario Lavarra e Aurelio Amerio per la FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, con l'assistenza di **Basilio Mussolin e Marco Parsifal**

e

Ferruccio Fiorot per la Federazione del commercio turismo e servizi: FISASCAT-CISL,

Parmenio Stroppa per l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi: UILTUCS,

é stato deliberato quanto segue:

PRESO ATTO

- della normativa contrattuale inerente la fattispecie dell'apprendistato professionalizzante di cui al CCNL 14 ottobre 2015,

PREMESSO

- che al fine di garantire un corretto utilizzo dell'istituto del parere di conformità, condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto di apprendistato medesimo secondo le norme del CCNL 14 ottobre 2015, le parti sociali hanno convenuto di dare opportuna regolamentazione del procedimento per il rilascio del parere di conformità, con gli obblighi di iscrizione ad EBNAIP conseguenti all'instaurazione di rapporti di apprendistato secondo la normativa contrattuale,


TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI SOCIALI DELIBERANO QUANTO SEGUE:

le norme che seguono costituiscono modifica ed integrazione al regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari in materia di rilascio del parere di conformità per l'instaurazione di rapporti di Apprendistato Professionalizzante, ed atti conseguenti, nonché del CCNL 14 ottobre 2015 per quanto di competenza dispositiva.

I contenuti del presente accordo integrano il testo del CCNL 14 ottobre 2015, ove necessario, annullando e sostituendo integralmente il disposto degli istituti ivi eventualmente modificati, introdotti e/o novellati, con decorrenza dalla data sopracitata.

Art. 1


1

Le condizioni per il rilascio del parere di conformità ad aziende che intendano assumere un apprendista sono le seguenti:

- a) richiesta di parere di conformità da parte di impresa che intende assumere un apprendista e che non ha alcun altro dipendente: € 120,00 e marca da bollo di € 2,00 per quietanza;
- b) richiesta di parere di conformità da parte di impresa che intende assumere un apprendista che ha in carico altro/i dipendente/i cui applica il contratto agenti immobiliari, è iscritta all'EBNAIP ed è in regola con i versamenti QSC da almeno sei mesi: € 20,00 e marca da bollo di € 2,00 per quietanza; nel caso che i versamenti siano inferiori ai sei mesi il parere di conformità sarà rilasciato alle condizioni di cui al punto a).
- c) richiesta di parere di conformità da parte di impresa che intende assumere un apprendista che ha in carico altro/i dipendente/i cui non applica il contratto agenti immobiliari 14 ottobre 2015 e che non voglia regolarizzare la posizione dei dipendenti in forza: non si rilascia il parere di conformità;
- d) richiesta di parere di conformità da parte di impresa che intende assumere un apprendista che ha in carico altro/i dipendente/i cui applica il CCNL agenti immobiliari senza aver versato la QSC: il parere di conformità verrà rilasciato previa regolarizzazione del versamento della QSC del/dei dipendenti per i 12 mesi precedenti alla richiesta e a fronte del versamento di € 20,00 e marca da bollo di € 2,00 per quietanza per il singolo apprendista per cui si rilascia il parere;

Art. 2

Per l'agente immobiliare titolare di impresa che si iscrive all'assistenza integrativa senza avere dipendenti: il contributo è pari a € 30 euro al mese.

Nel caso che lo stesso assuma successivamente un dipendente cesserà il versamento di 30 euro mensili e attuerà il versamento di € 12,00 mensili per mantenere l'assistenza integrativa a proprio favore, a condizione che venga corrisposta regolarmente la QSC per il dipendente.

Se l'agente immobiliare titolare di impresa assumerà come primo dipendente un apprendista rientrerà comunque nella casistica di cui al punto a) dell'art. 1.

Se il datore di lavoro dovesse ritornare in assenza di dipendenti, se vorrà continuare a godere dell'assistenza integrativa, riprenderà a versare € 30,00 mensili.

L'iscrizione dà diritto alle prestazioni previste nel regolamento dell'Ente.

Art. 3

I pareri di conformità devono essere rilasciati entro 15 giorni dalla presentazione di ogni documento a corredo della pratica, ivi compresa attestazione del versamento degli importi dovuti.

In nessuno caso, per il rilascio del parere di conformità, può essere applicato il principio del silenzio assenso.

